

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE  
DEL FONDO DI GARANZIA EX LEGGE 289/2002, ART. 90, COMMA 12 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**DEFINIZIONI**

- a. *“Banche richiedenti”*: le banche finanziatrici, iscritte all’Albo di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che richiedono la *Garanzia diretta* del *Fondo* (di seguito *Banche*);
- b. *“Comitato di Gestione dei Fondi Speciali”*: è l’Organo del Gestore del Fondo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*, ai sensi all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni, e dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo (di seguito *Comitato*);
- c. *“Enti apportanti”*: gli Enti pubblici che hanno conferito direttamente o indirettamente apporti al *Fondo*, ai sensi dell’articolo 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni;
- d. *“Enti del settore pubblico”*: gli Enti pubblici, diversi dallo Stato e dagli Enti territoriali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro, altri organismi pubblici nazionali o locali privi di personalità giuridica. Non rientrano tra gli “Enti del settore pubblico” gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinati alla vendita o alla commercializzazione, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative; tali soggetti, se rispettano le condizioni di cui alla lettera n), rientrano nella definizione di “PMI”.
- e. *“Enti pubblici territoriali”*: regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

- f. *“Finanziamento”*: mutuo di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 15 anni concesso a società o associazioni sportive, nonché ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente finalità sportive, a fronte di *Investimenti*.
- g. *Fondo di Garanzia*: è il Fondo che è stato istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree (di seguito *Fondo*);
- h. *“Fondo di Dotazione netto”*: è costituito dai conferimenti effettivi modificati dagli utili/perdite di gestione (di seguito *Fondo di Dotazione*);
- i. *“Garanzia diretta”*: la garanzia prestata dal *Fondo* a favore delle *Banche richiedenti*;
- j. *“Gestore del Fondo”*: l’Istituto per il Credito Sportivo, con sede legale in Roma, via Giambattista Vico, n. 5 (di seguito *Gestore*);
- k. *“Inadempimento”*: ritardo di pagamento, anche parziale, da oltre 90 giorni di una rata, anche di preammortamento
- l. *“Investimenti”*: investimenti materiali relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto richiedente nel territorio nazionale. Tali investimenti non devono essere alienati, ceduti o distratti dalla loro destinazione sportiva dalla data di ammissione all’intervento del *Fondo* e per tutta la durata dell’ammortamento del finanziamento;
- m. *“Plafond disponibile del singolo Ente Apportante”*: sezione dedicata nell’ambito del *Fondo* costituita con gli apporti complessivi al *Fondo* del singolo *Ente Apportante* pari a quattro volte gli stessi apporti, impegnabile per il rilascio della *Garanzia Diretta* a favore di *Banche* per finanziamenti concessi a *Soggetti beneficiari* considerati ammissibili dallo stesso *Ente Apportante*. La quota residua disponibile del plafond per ulteriori garanzie sarà reintegrabile in ragione della percentuale di quota capitale garantita dalla garanzia diretta e rimborsata con il pagamento delle rate di mutuo di ogni singola operazione a partire dalla sesta rata semestrale.
- n. *“PMI”*: microimprese, piccole imprese e medie imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell’art. 2, co. 1 della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE, GU L 124 del 20 maggio 2003).
- o. *“Soggetti beneficiari finali”*: sono i soggetti che hanno i requisiti per essere beneficiari della garanzia del Fondo di Garanzia (di seguito *Soggetti beneficiari*).

1. Le definizioni riportate nel comma precedente assumono la medesima accezione per i termini indicati sia al singolare sia al plurale nell'ambito delle presenti modalità di gestione.

#### **ART. 1**

#### **(SOGGETTI RICHIEDENTI)**

1. Possono richiedere la *Garanzia Diretta* del Fondo le Banche.

#### **ART. 2**

#### **(SOGGETTI BENEFICIARI FINALI)**

1. Sono *Soggetti beneficiari finali*:
  - a. le società sportive e ogni altro soggetto che persegua anche indirettamente finalità sportive che non si trovi in condizioni di difficoltà ai sensi della vigente normativa UE in materia di aiuti di Stato applicabile ( Regolamento UE .n.1407/2013 e Regolamento UE n.651/2014) e rientri nella definizione di PMI, come riportato alle DEFINIZIONI alle lettere d) e n);
  - b. gli Enti del settore pubblico che perseguono anche indirettamente finalità sportive;
  - c. le associazioni e le fondazioni enti morali senza scopo di lucro, che perseguono, anche indirettamente, finalità sportive.

#### **ART. 3**

#### **(FINANZIAMENTI AMMISSIBILI)**

1. Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* i *Finanziamenti* relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree.

## ART. 4

### (CARATTERISTICHE E MISURA MASSIMA DELLA GARANZIA)

1. La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile salvo quanto esplicitamente previsto dalle presenti Modalità Operative; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.
2. La *Garanzia Diretta* può essere concessa in misura non superiore:
  - al 60% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla *Banca* al *Soggetto beneficiario*,
  - all'80% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla *Banca* al *Soggetto beneficiario* per ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo* relative a interventi di cui all'art. 3 su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli artt. 143 e 153 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I *Soggetti beneficiari* possono essere ammessi all'intervento del *Fondo*, per più operazioni nei limiti dell'impegno massimo del *Fondo*, pari a quattro volte il *Fondo di dotazione* e, qualora ammessi ad un Plafond di un *Ente Apportante*, nei limiti della disponibilità nel *Plafond disponibile del singolo Ente Apportante*, per un importo massimo garantito complessivo per *Soggetto beneficiario* che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate:
  - non sia superiore ad un milione e cinquecentomila euro (1.500.000,00 Euro);
  - non sia superiore ad un quinto del *Fondo di dotazione* e, eventualmente, ad un quinto dell'apporto del singolo *Ente Apportante*.
4. Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Garanzia Diretta* copre l'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, delle *Banche* nei confronti dei *Soggetti beneficiari*, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'intimazione di pagamento di cui all'art 11, co. 1, in misura non superiore a quanto previsto al co. 2 del presente articolo.
5. Sulla parte del finanziamento non garantita dal *Fondo* devono essere acquisite garanzie reali o fideiussorie.

Il valore cauzionale complessivo di tali garanzie, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella 1, deve essere adeguato a coprire la quota di finanziamento non supportata dalla garanzia del *Fondo*.

**Tabella 1 - percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie**

Tipo Garanzia	Oggetto	Valore cauzionale	
		Percentuale	Valore di riferimento
Ipoteca	Impianto sportivo esistente	50%	Perizia
Ipoteca	Impianto sportivo in costruzione	45%	Perizia
Ipoteca	Immobile residenziale	60%	Perizia
Ipoteca	Immobile commerciale	55%	Perizia
Ipoteca	Diritto di superficie su impianti sportivi con scadenza posteriore di almeno 15 anni a quella del mutuo	50%	Perizia
Fideiussione	Bancaria / assicurativa a prima richiesta	100%	Importo
Fideiussione	Enti locali a prima richiesta	100%	Importo
Fideiussione	Diocesi a prima richiesta	100%	Importo
Pegno	Titoli di stato italiani	90%	Valore di mercato

6. Le *Banche* possono proporre valori cauzionali diversi rispetto a quelli indicati nella tabella 1, purché adeguatamente motivati.
7. Le *Banche* possono proporre anche altre tipologie di garanzia, la cui congruità sarà valutata caso per caso.
8. Per i *Soggetti beneficiari* di cui all'art. 2, co. 1, lettera a) la *Garanzie Diretta* rientra nell'ambito degli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 o, in alternativa, negli aiuti di Stato "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013, a seconda del regime di aiuto ai sensi del quale la garanzia del Fondo è richiesta, ed è concedibile nei limiti in essi previsti.
- Per quantificare l'elemento di aiuto di Stato concesso con la *Garanzia Diretta* in termini di equivalente sovvenzione lordo, il *Gestore* applica, come previsto all'art. 15, il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia)" notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.
9. Per i soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lettera a) la *Garanzie Diretta*:
- i. è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste all'art. 4, co. 2;

- ii. è cumulabile con altri regimi di aiuto, nel limite fissato dalla Unione Europea di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o all'art.5 del Regolamento (UE) n.1407/2013.

## **ART. 5**

### **(RICHIESTE DI AMMISSIONE)**

1. Per ciascuna operazione, la richiesta di ammissione al *Fondo* deve pervenire al *Gestore* entro 4 mesi dalla data della delibera di concessione del *Finanziamento* da parte delle *Banche*, formalizzata su modulo di richiesta di cui all'allegato 1, o conformemente allo stesso, con allegati:
  - a) Copia della documentazione diretta alla individuazione del *Soggetto beneficiario* e dei requisiti soggettivi per l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* (es. atto costitutivo, statuto, ecc.);
  - b) Parere favorevole in linea tecnico sportiva del competente organo tecnico del CONI, completo della distribuzione di spesa, sul progetto definitivo/esecutivo relativo alle opere sportive oggetto dell'*Investimento*, ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 526 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) Progetto definitivo/esecutivo completo, regolarmente vistato dall'Organo tecnico comunale con estremi del permesso di costruire e del CONI (disegni, relazione tecnica, computo metrico-estimativo) e munito di ogni altra autorizzazione prevista dalla legislazione vigente;
  - d) Permesso di costruire o altro provvedimento autorizzativo comunale, ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica;
  - e) (per le sole operazioni ammesse ai benefici nell'ambito di *Plafond disponibile del singolo Ente Apportante*) Comunicazione dell'*Ente Apportante* di ammissibilità ai benefici del *Fondo* nel *Plafond disponibile del singolo Ente Apportante*;
  - f) Copia del versamento a favore del *Fondo* di un premio pari a 150 euro, a titolo di contributo per le spese di istruttoria e gestione della pratica per l'ammissione al *Fondo*;
  - g) Titolo di disponibilità dell'impianto o dell'area sulla quale l'impianto verrà realizzato per tutta la durata del mutuo;
  - h) Consenso al trattamento dei dati sulla base del fac-simile predisposto dal *Gestore*;
  - i) (per le sole operazioni relative a interventi di cui all'art 3 su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli artt. 143 e 153 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni) Copia della convenzione stipulata tra l'*Ente pubblico territoriale* proprietario degli impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ed il *Soggetto beneficiario* nella quale sia espressamente prevista:
    - i. la risoluzione della Convenzione nel caso questi risulti inadempiente agli obblighi di cui al contratto di mutuo, assistito da agevolazioni pubbliche di cui all'art. 90, co. 12, della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni, successivamente perfezionato per la realizzazione delle opere oggetto della concessione della costruzione e gestione;

- ii. il preventivo assenso da parte del *Soggetto beneficiario* al subentro nel contratto di mutuo da parte del nuovo concessionario proposto dalla *Banca* ai sensi dell'art. 159, del D.lgs. 163/2006;
  - iii. L'impegno dell'*Ente pubblico territoriale* concedente impianti e/o aree ad indicare alla *Banca* potenziali nuovi concessionari ai fini del subentro nella concessione ai sensi dell'art 159 del D.lgs. 163/2006.
2. I documenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente co.1 devono essere prodotti solo se coerenti con la natura dell'investimento finanziato.
  3. Non sono procedibili le richieste pervenute al *Gestore* oltre il termine di cui al co. 1, quelle non conformi al modulo di cui all'allegato 1 o prive del codice fiscale e della partita IVA del *Soggetto beneficiario*.
  4. Le *Banche* possono presentare la richiesta di ammissione dell'operazione al *Fondo* prima della propria delibera di concessione del *Finanziamento*, nel qual caso questi sono tenuti a comunicare la data della propria delibera entro 3 mesi dalla data della delibera del *Comitato* e, con riferimento alla data della stipula, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato (parametro di riferimento e lo spread applicato) mentre per il tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo spread applicato.
  5. La *Banca* è obbligata ad acquisire e trattenere l'allegato 2, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *Soggetto beneficiario*, e la documentazione sulla cui base la *Banca* ha compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 1.
  6. I dati del *Soggetto beneficiario* verranno trattati nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
  7. La *Garanzia Diretta* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che le *Banche* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al comma 4.

## ART. 6

### (ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE)

1. Alle richieste pervenute al *Fondo* è assegnato dal *Gestore* un numero di posizione progressivo che viene comunicato in forma scritta (posta o fax), unitamente al nominativo del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, alle *Banche* e ai *Soggetti beneficiari*, entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste. In alternativa il *Gestore* comunica, entro il medesimo termine di 15 giorni lavorativi, la non procedibilità e, in caso di richiesta incompleta, invita le *Banche* al completamento della richiesta.
2. La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore* della richiesta completa. La documentazione pervenuta dopo le ore 16,30 dei giorni da lunedì a giovedì e le ore 13,15 di venerdì è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che coincidono con un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
3. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Alle richieste relative a interventi su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli artt. 143 e 153 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.
4. Nel caso il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui pervengono, anche se sottoscritti dalla sola *Banca*, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
5. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta di cui all'allegato 1, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di 4 mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.

6. Entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato* il *Gestore* comunica in forma scritta (posta o fax) alle *Banche* e ai *Soggetti beneficiari* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero le motivazioni della inammissibilità della richiesta.
7. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.
8. Il *Comitato* delibera l'ammissione all'intervento del *Fondo* subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*, nei limiti dell'impegno massimo del *Fondo* e nei limiti della disponibilità nel *Plafond disponibile del singolo Ente Apportante*. Il *Gestore* comunica tempestivamente in forma scritta (posta o fax) all'*Ente Apportante* l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce alle *Banche*, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata.
9. Non sono ammesse, salvo autorizzazione del *Gestore*, variazioni della titolarità dei *Soggetti beneficiari*. Eventuali richieste di variazione, come ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei *Soggetti beneficiari* e sul mantenimento a destinazione sportiva degli impianti/attrezzature oggetto delle operazioni ammesse a beneficio di cui siano venuti a conoscenza, devono essere comunicate dalle *Banche* al *Gestore*.

## **ART. 7**

### **(VARIAZIONI)**

1. Ai fini della conferma della *Garanzia Diretta* le *Banche*, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Comitato* in caso di variazioni:
  - a) delle garanzie prestate in favore delle *Banche*;
  - b) dei requisiti soggettivi dei *Soggetti beneficiari* di cui all'art. 2;
  - c) delle finalità di *Investimento* inizialmente previste, per tutte le variazioni intervenute dalla data di ammissione all'intervento del *Fondo* alla estinzione della operazione garantita;
  - d) della titolarità del credito a seguito di fusione o scissione del richiedente la garanzia o di portabilità, purché a favore di altra banca essendo esclusa ogni altra forma di cessione o trasferimento del credito.
2. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste all'art. 6 per le richieste di ammissione.

**ART. 8**  
**(CONTROLLI)**

1. Il *Soggetto beneficiario* deve assicurare la diligente manutenzione dell'impianto, la destinazione dello stesso ad uso sportivo e conservarne la disponibilità per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento* ammesso al *Fondo*. Al fine di accertare l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalla Legge n. 289/02, il *Gestore* si riserva di compiere in qualunque momento verifiche su quanto sopra mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni all'impianto sportivo oggetto dell'operazione ammessa a beneficio.
2. Il *Gestore* potrà chiedere alla *Banca*, per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento* ammesso al *Fondo*, l'aggiornamento dei dati e delle informazioni relative al *Soggetto beneficiario* fornite con la domanda di ammissione al *Fondo*, fermo restando quanto previsto agli artt. 6, co. 9, e 8.

**ART. 9**  
**(EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI)**

1. Il *Finanziamento* ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere totalmente erogato ai *Soggetti beneficiari* entro 24 mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Garanzia Diretta*.
2. La *Banca* dovrà erogare il *Finanziamento* previo accertamento dell'effettiva realizzazione dei lavori finanziati e della relativa spesa in base alle norme di legge ed ai propri regolamenti.
3. La *Banca* dovrà consentire, in qualsiasi momento, al *Gestore* l'esame della documentazione acquisita per l'erogazione delle somme.
4. Il *Gestore* si riserva di revocare l'accesso al *Fondo* ove accertasse la non pertinenza delle somme erogate alle finalità del *Finanziamento* ammesso.
5. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili, a giudizio del *Comitato*, a responsabilità del *Soggetto beneficiario*, che hanno impedito l'erogazione.

6. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di *Finanziamento* per atto pubblico e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Della stipula del contratto e/o degli atti di erogazione deve essere data comunicazione entro un mese dalla stipula.
7. Le operazioni di *Finanziamento* possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra le *Banche* e i *Soggetti beneficiari* ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di *Finanziamento* e/o di erogazione. Entro 1 mese successivo all'erogazione a saldo, le *Banche* devono far pervenire al *Gestore* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, il piano di ammortamento, la data di scadenza dell'ultima rata e il tipo di tasso adottato (fisso o variabile) e, con riferimento alla data dell'erogazione a saldo, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato mentre per il tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo spread applicato. Entro lo stesso termine le *Banche* devono far pervenire il collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione delle opere e il parere del competente organo tecnico del CONI per la verifica finale dei lavori relativi all'investimento ammesso al *Fondo*, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato con parere in linea tecnico-sportiva di cui all'art. 5, co. 1, lett. b). Nel caso di acquisto di attrezzature o di acquisto impianto devono far pervenire la documentazione relativa alle spese sostenute (fatture e/o atto di acquisto).
8. In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Garanzia Diretta* da parte del *Comitato*, le *Banche* devono far pervenire al *Gestore* la dichiarazione ed il parere di cui al co. 7 prima della data della delibera del *Comitato*.
9. La *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato* o dalla data di valuta dell'erogazione del *Finanziamento* se questo è erogato dopo la concessione della *Garanzia Diretta*.

## **ART. 10**

### **(AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO)**

1. In caso di *Inadempimento* del *Soggetto beneficiario*, le *Banche* avviano le procedure di recupero del credito inviando al *Soggetto beneficiario* inadempiente e, per conoscenza, al *Gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data

dell'*Inadempimento*, ovvero immediatamente nel caso di ammissione del *Soggetto beneficiario* a procedure concorsuali.

2. L'intimazione del pagamento di cui al co. 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al *Soggetto beneficiario* inadempiente di:
  - diffida di pagamento;
  - decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
3. Per le sole operazioni relative a interventi di cui all'art. 3 su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli artt. 143 e 153 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, l'intimazione di pagamento di cui al co. 1 dovrà essere comunicata per conoscenza all'Ente Pubblico concedente.
4. La *Banca* attiverà, anche nell'interesse del *Gestore* come indicato nell'art. 12, il recupero del credito esperendo tutte le azioni necessarie o anche soltanto utili o opportune.
5. Le proposte transattive formulate dai *Soggetti beneficiari*, devono essere sottoposte preventivamente dalle *Banche* al *Gestore* per l'assenso del *Comitato* di Gestione del *Fondo* e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 30% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora).
6. Le proposte transattive formulate dai *Soggetti beneficiari* e valutate positivamente dalle *Banche* possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione della garanzia del *Fondo* e dell'efficacia della stessa, all'avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni operative di cui ai commi che precedono.
7. Le proposte transattive devono essere presentate al *Gestore* entro 10 giorni dalla loro formalizzazione, per il successivo esame del *Comitato*, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione del modello allegato (allegato 3) con tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del *Fondo*, di cui all' art. 11, co. 4.
8. Tali richieste devono contenere:
  - l'ammontare del debito complessivo vantato dalla *Banca* alla data della proposta stessa;
  - l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;

- l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora);
  - la perdita a carico della *Banca* in caso di accoglimento;
  - la conseguente perdita a carico del *Fondo*;
  - la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *Soggetto beneficiario* debitore e/o dei suoi garanti;
  - eventuali altre esposizioni debitorie del *Soggetto beneficiario* nei confronti della *Banca*;
  - valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la *Banca* a deliberare positivamente la proposta.
9. Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dalla *Banca* nel modello allegato (allegato 3).
10. Il *Gestore* esamina prioritariamente le proposte transattive e sottopone gli esiti istruttori al *Comitato* entro 30 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni indicate al co. 8 da parte della *Banca*. Il *Gestore* comunica la delibera del *Comitato* alla *Banca*. La *Banca* comunica al *Gestore*, entro 30 giorni, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo.
11. In caso di presentazione di richieste con una percentuale di pagamento inferiore al 30% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del *Comitato* delle proposte transattive, le *Banche*, ai fini della conferma dell'efficacia della garanzia del *Fondo*, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei *Soggetti beneficiari* per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.
12. L'importo ricavato in sede transattiva è ripartito tra la *Banca* e *Gestore* in proporzione alla originaria percentuale tra *Finanziamento* totale e *Finanziamento* ammesso al *Fondo*.
13. Ai fini della liquidazione della perdita le *Banche* devono trasmettere al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo. La liquidazione avviene nella misura residua dopo aver compensato le somme spettanti al *Fondo* in base al co. 12.
14. L'importo che verrà riconosciuto dal *Fondo* alla *Banca* quale perdita definitiva non potrà in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione della proposta di transazione da parte

della *Banca* ed eventualmente deliberato dal *Comitato*, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

15. Eventuali proroghe o dilazioni di termini così come altre modifiche alle condizioni contrattuali, anche di rimborso del *Finanziamento*, dovranno essere preventivamente comunicate al *Gestore* e da questo autorizzate.

## **ART. 11**

### **(ATTIVAZIONE DEL FONDO)**

1. Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di pagamento di cui all'art. 10, co. 1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei *Soggetti beneficiari*, le *Banche* possono richiedere l'attivazione del *Fondo*.
2. Per le sole operazioni relative a interventi di cui all'art. 3 su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli artt. 143 e 153 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le *Banche* possono richiedere l'attivazione del *Fondo* trascorsi 240 giorni dalla data di invio della intimazione di cui all'art. 10, co.1, senza che sia intervenuto il pagamento e dopo che il procedimento di subentro di cui all'art. 159 del D.Lgs n. 163/2006, attivato dalla *Banca*, non abbia avuto esito positivo.
3. La richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni (270 giorni per le operazioni di cui al co.2) dalla data di invio della intimazione di cui all'art 10, co. 1. ovvero dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo (data avvenuto pagamento da parte del proponente). Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del *Fondo*.
4. Alla richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:
  - copia della delibera di concessione del *Finanziamento*;
  - copia del contratto di *Finanziamento*;
  - copia dell'atto di erogazione;
  - copia del piano di ammortamento;
  - dichiarazione della *Banca* che attesti:
    - a) la data di *Inadempimento*;

- b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito di cui all'art. 10, co.1, con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
  - c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato, per le operazioni di cui al co. 1, al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui all'art. 10, co. 1, o, per le operazioni di cui al co. 2, al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all'art. 10 co. 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
- copia dei bilanci approvati del *Soggetto beneficiario* e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali la *Banca* ha compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 1;
  - copia della documentazione inerente alle eventuali ulteriori garanzie reali e/o personali acquisite;
  - (solo per gli accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento.
  - (per le sole operazioni relative a interventi di cui all'art 3 su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni) dichiarazione della *Banca* che attesti l'attivazione per la designazione della società subentrante di cui all'art. 159 del D.Lgs n. 163/2006 con l'indicazione di tutte le attività intraprese ed il mancato perfezionamento del subentro.
5. La *Garanzia Diretta* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio, dei dati relativi ai requisiti soggettivi dei *Soggetti beneficiari* di cui all'art. 2 e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dalle *Banche* nel modulo di richiesta di cui all'allegato 1 e in caso non siano stati rispettati i termini previsti agli art. 10, co. 1. e art. 11, co.3.
6. Per le sole operazioni relative a interventi di cui all'art. 3 su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli artt. 143 e 153 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, la *Garanzia Diretta* è inefficace qualora le *Banche* non si siano attivate per il subentro di cui all'art. 159 del D.lgs. n. 163/2006 e non abbiano operato con la dovuta diligenza professionale.
7. La *Garanzia Diretta* è inefficace qualora l'accordo transattivo di cui all'art. 10, co. 5 non sia stato preventivamente sottoposto al *Gestore* per l'esame e il successivo assenso da parte del *Comitato*, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del

perfezionamento dell'accordo, non siano state rispettate le condizioni e la percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, come approvata dal *Comitato*.

8. La *Garanzia Diretta* è inefficace nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dalle *Banche* nonostante l'espresso rigetto del *Comitato* ovvero vengano accolte e perfezionate in misura inferiore al 30% del debito complessivo.
9. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste all'art. 6 per le richieste di ammissione.
10. Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui all'art. 11, co.4, il *Gestore* liquida alle *Banche* l'importo garantito, nella misura massima deliberata dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, dell'ammontare dell'esposizione di cui all'art. 11, co. 4, lettera c).

## **ART. 12**

### **(SURROGAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO)**

1. Ai sensi dell'art. 1201 cod. civ. la *Banca*, a seguito della liquidazione della perdita in suo favore da parte del *Fondo*, surroga quest'ultimo nel diritto di rivalersi sul *Soggetto beneficiario* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, in tutti i diritti spettanti alla *Banca* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui all'art. 4, co. 5.
2. Il *Gestore*, con l'ammissione al *Fondo* conferisce mandato alla *Banca* che ha ottenuto la liquidazione della perdita di attivare e coltivare le azioni di recupero anche in nome e per conto del *Fondo*, nel qual caso il *Fondo* ha l'obbligo di concorrere alle spese di lite in misura proporzionale alla quota di credito per la quale è stato dato corso al recupero. La volontà del *Gestore* di avvalersi della facoltà di conferire il predetto mandato è comunicata contestualmente alla liquidazione della perdita.
3. La *Banca* che ha ottenuto la liquidazione della perdita non può rinunciare al mandato, salvo giustificato motivo del quale dovrà darne comunicazione al *Gestore* entro 30 giorni dall'ottenimento della liquidazione della perdita.

4. La *Banca* che ha ottenuto la liquidazione della perdita è tenuto a fornire al *Gestore* un prospetto informativo sull'esito delle azioni di recupero indicante le somme recuperate, nel caso le azioni abbiano avuto esito soddisfacente, e le spese legali in proporzione ai crediti rispettivamente vantati nei confronti del debitore. Le somme recuperate per conto del *Fondo* dovranno essere versate allo stesso con valuta dello stesso giorno dell'incasso da parte della *Banca* che ha proceduto per nome e per conto del *Fondo* stesso. Le somme recuperate dalle azioni intraprese sono ripartite tra *Banca* e *Gestore* in proporzione alla originaria percentuale tra *Finanziamento* totale e *Finanziamento* ammesso al *Fondo*.
5. Nel caso il *Gestore* intenda procedere direttamente nei confronti del *Soggetto beneficiario*, la *Banca* che ha ottenuto la liquidazione della perdita dovrà fornire al *Gestore* la documentazione relativa al rapporto di credito necessaria per consentire l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore.
6. Una relazione del *Gestore* sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, è sottoposta annualmente all'esame del *Comitato*.
7. L'eventuale rinuncia alle azioni di recupero dovrà essere concordata tra la *Banca* e il *Gestore*.

### **ART. 13**

#### **(PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA E DI REVOCA DELL'INTERVENTO)**

1. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia e/o alla revoca dell'intervento del *Fondo*, il *Gestore* comunica alle *Banche* e/o ai *Soggetti beneficiari* l'avvio del relativo procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, gli interessati possono presentare al *Gestore* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

3. Il *Gestore* esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
4. Entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* di gestione del *Fondo* delibera, con provvedimento motivato, la conferma ovvero l'inefficacia della garanzia, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.
5. Il *Gestore* comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

#### **ART. 14**

#### **(CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI)**

1. Si elencano di seguito i criteri adottati, in via generale, dal *Gestore* per la presentazione delle proposte di delibera al *Comitato*.
2. Il modello di valutazione adottato é distinto per settore economico di appartenenza.
3. Per tutti i settori, sarà indispensabile acquisire il progetto definitivo, munito del parere favorevole espresso dal CONI competente, sul quale si sia già espresso positivamente anche il Comune nel quale il progetto stesso sarà realizzato (al fine di poter valutare la sostenibilità del piano di fattibilità nel suo insieme).
4. Nel caso di *società private di capitali start up*, l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione previsionale, anche sulla base delle seguenti informazioni:
  - a) ammontare dei mezzi propri nell'*Investimento*, con indicazione analitica dei relativi importi e fonti di copertura;
  - b) indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;

- c) informazioni sulla struttura societaria (data di costituzione, informazioni sul capitale sociale, obiettivi societari etc.);
  - d) informazioni sul management e sulle figure chiave (eventuali esperienze maturate, curricula delle principali posizioni societarie e tecniche);
  - e) domanda (bacino di utenza, localizzazione geografica etc.);
  - f) offerta (descrizione dei servizi offerti, prezzi applicati, punti di forza/debolezza etc.);
  - g) piano finanziario con proiezione dei costi e dei ricavi proiettati nei min. 3, max. 5 anni.
5. Nel caso di *società private di capitali già esistenti*, l'ammissibilità dell'intervento del *Fondo* è determinata sulla base dei presupposti di cui al punto precedente, cui vanno aggiunti gli ultimi due bilanci completi.
6. Nel caso di *società ed associazioni sportive dilettantistiche ed ogni altro soggetto che persegue anche indirettamente finalità sportive*, neo-costituite, l'ammissibilità dell'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione previsionale, sulla base dei seguenti presupposti:
- a) eventuale ammontare dei mezzi propri nell'*Investimento*, con indicazione analitica dei relativi importi e fonti di copertura;
  - b) indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;
  - c) informazioni sulla struttura associativa (data di costituzione, obiettivi etc.);
  - d) informazioni sulle principali posizioni direttive e sulle figure chiave (eventuali esperienze maturate, curricula delle posizioni direttive e tecniche).
  - e) piano finanziario con proiezione dei costi e dei ricavi proiettati nei min. 3, max. 5 anni.
7. Nel caso di *società ed associazioni sportive dilettantistiche ed ogni altro soggetto che persegue anche indirettamente finalità sportive*, l'ammissibilità dell'intervento del *Fondo* è determinata sulla base dei presupposti di cui al punto precedente, cui vanno aggiunti gli ultimi due bilanci/rendiconti.
8. Nel caso di *enti morali o parrocchie*, l'ammissibilità dell'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione previsionale, sulla base delle seguenti informazioni:
- a) eventuale ammontare dei mezzi propri nell'*Investimento*;
  - b) indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;
  - c) ultimi due rendiconti;
  - d) criteri valutativi adottati per la determinazione dei dati di base (tariffe praticate, costi per il personale/personale volontario, spese di gestione etc.);

- e) attività già svolta ed eventuali programmi futuri.
9. Nel caso di *altri enti pubblici diversi dagli enti territoriali* l'ammissibilità dell'intervento del Fondo è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione previsionale, sulla base delle seguenti valutazioni:
- a) eventuale ammontare dei mezzi propri nell'*Investimento*;
  - b) indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;
  - c) criteri valutativi adottati per la determinazione dei dati di base (tariffe praticate, costi per il personale, spese di gestione etc.):
  - d) situazione patrimoniale e bilancio di previsione;
  - e) conto consuntivo.
10. La valutazione viene effettuata su tre indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:
- A) la copertura delle immobilizzazioni/struttura;
  - B) l'incidenza della gestione caratteristica;
  - C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) PATRIMONIO NETTO + DEBITI MLT/IMMOBILIZZAZIONI	$\geq 1$
B) MARGINE OPERATIVO LORDO/VALORE DELLA PRODUZIONE	$\geq 0,20$
C) MARGINE OPERATIVO LORDO / ONERI FINANZIARI *	$\geq 7$

*\*in caso di oneri finanziari pari a 0, ai fini del calcolo verranno considerati pari a 1*

11. I punteggi assegnati sulla base dei valori di riferimento sono i seguenti:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq$ 1	3
$0,75 < \text{"A"} < 1$	2
$0 < \text{"A"} \leq 0,75$	1
"A" $\leq$ 0	0
"B" $\geq$ 0,20	3
$0,15 \leq \text{"B"} < 0,20$	2
$0,05 \leq \text{"B"} < 0,15$	1
"B" $<$ 0,05	0
"C" $\geq$ 7	3
$5 < \text{"C"} \leq 7$	2
$3 < \text{"C"} \leq 5$	1
"C" $\leq$ 3	0

12. Il punteggio conseguibile (X) può variare da un minimo di 0 ad un massimo di 9 punti; le imprese sono suddivise nei seguenti tre livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" $\geq$ 7
B	"X" pari a 6 o 5
C	"X" $<$ 5

13. La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente è integrato con il seguente:

Anno 1	Anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u>  (proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra MOL – imposte/Servizio del debito)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u>  da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> <li>• della situazione di bilancio aggiornata a data recente;</li> <li>• del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 2, schede 9 o 12 delle presenti disposizioni operative;</li> <li>• del progetto di <i>Investimento</i>;</li> <li>• del rapporto tra MOL – imposte/Servizio del debito;</li> <li>• delle prospettive di mercato e crescita dell'impresa;</li> <li>• di una relazione della <i>Banca</i> contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di <i>Investimento</i>;</li> <li>• di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite;</li> <li>• di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa;</li> <li>• del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE-RIMANENZE/ PASSIVO CIRCOLANTE.</li> </ul>
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<u>FASCIA "3"</u>  (proposta negativa al <i>Comitato</i> )
Qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI/TOTALE DEL PASSIVO <5% Riferito all'ultimo bilancio approvato	<u>FASCIA "3"</u>  (proposta negativa al <i>Comitato</i> )

14. Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- I. deve essere prevista una partecipazione al capitale d'impresa – da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione del finanziamenti- tale che alternativamente congiuntamente:
  - a. l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri/totale del passivo pari almeno al 20%;
  - b. l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 4.

L'efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della

Partecipazione.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del *Finanziamento* (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di *Investimento*.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del *Finanziamento* le *Banche* devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 2, scheda 9 o 12 delle presenti disposizioni operative.

## **ART. 15**

### **(CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO)**

1. Per i soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lettera a) il *Gestore* quantifica l'elemento di aiuto di Stato concesso con la *Garanzia Diretta* in termini di equivalente sovvenzione lordo, applicando il “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia)” notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.
2. Il metodo di cui al co. 1 si fonda sulla determinazione di un teorico premio di mercato che viene confrontato con il premio effettivamente addebitato per individuare l'equivalente sovvenzione lordo della garanzia.
3. Il premio teorico di mercato è determinato in maniera tale da comprendere la probabilità di perdite al netto dei recuperi, la adeguata remunerazione del capitale e i costi amministrativi.

4. L'equivalente sovvenzione lordo è l'importo aggregato dei differenziali annui fra il premio teorico di mercato, di cui al co. 3, e il premio effettivamente pagato, attualizzati alla data di concessione della garanzia utilizzando il tasso di riferimento di cui alla *Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione*.
5. Per le *Garanzie Dirette* prestate dal *Fondo*, le quali hanno tutte durata superiore all'anno e prevedono il pagamento dei premi annui di garanzia di cui all'art. 16, co. 2, l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato secondo la formula:

$$ESL = \sum (I_t - P_t) (1+i)^{-t}$$

Dove:

- ESL = equivalente sovvenzione lordo;
- $I_t$  = premio teorico di mercato annuo relativo all'anno t, calcolato secondo la formula:

$$I = D * z * (fr + c + r)$$

Dove:

- D = importo del debito residuo all'anno t del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i;
- z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all'importo del finanziamento D;
- fr = fattore di rischio del regime (in percentuale) per garanzie a copertura dei prestiti per investimenti pari 0,95% (dato aggiornato con cadenza annuale e pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito);
- c = costi amministrativi (in percentuale) pari a 0.60% (dato soggetto a revisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico);
- r = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime (in percentuale) pari a 0.32%;
- $P_t$  = premio annuo effettivamente pagato, secondo quanto disposto all'art. 16, co. 2;
- i = tasso di riferimento di cui alla *Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione* (viene periodicamente rivisto e reso disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico).

## **ART. 16**

### **(COSTO DELLA GARANZIA)**

1. Le *Banche* sono tenute a versare a favore del *Fondo* un premio pari a 150 euro al momento dell'inoltro della richiesta di ammissione dell'operazione al *Fondo* per la copertura delle spese di istruttoria e gestione della pratica.
2. Per ciascuna delle operazioni a beneficio dei soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lettere a) e c) ammesse alla garanzia del *Fondo* e per l'intera durata delle stesse, le *Banche* devono versare a favore del *Fondo* un premio di garanzia annuo pari allo 0.25% sull'importo garantito del debito residuo del *Finanziamento*.
3. Per ciascuna delle operazione a beneficio dei soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lettera b) ammesse alla garanzia del *Fondo* e per l'intera durata delle stesse, le *Banche* non sono tenute a versare alcun premio periodico a favore del *Fondo*.

Tabella 1 - Costo della garanzia di cui ai co. 2 e 3

Per operazioni a favore di soggetti di cui:	all'inoltro della richiesta di ammissione (euro)	percentuale annua sull'ammontare del finanziamento garantito
all'art. 2, comma 1 lett. a) e c)	150,00	0,25%
all'art. 2, comma 1 lett. b)	150,00	0,00%